

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANILINK

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERCELLI VC VIA BENADIR 68

Numero REA: VC - 183034

Codice fiscale: 02196760025

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

NUNZIA GIACALONE NOTAIOAllegato "A" al n.239069 repert. e n. 30900 raccolta

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e norme applicabili

E' costituita una Società Cooperativa sociale denominata

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANILINK"

La società ha sede in VERCELLI all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, precisandosi che l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza stabile è di competenza dell'assemblea dei soci.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art.2

Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art.3

Scopo mutualistico

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art.45 della Costituzione della Repubblica Italiana; essa svolge la propria funzione senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello della promozione umana e dell'integrazione sociale mediante specifici interventi socio-sanitari ed educativi, secondo quanto previsto dalla Legge 8 Novembre 1991 n.381 (G.U. n.283 del 3 Dicembre 1991) art.1, lett. a), laddove si disciplinano le cooperative che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, avverso la gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi.

Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici la cooperativa potrà operare anche avvalersi di prestazioni lavorative fornite da soggetti non soci.

La Cooperativa può comunque operare, in generale, anche con terzi.

La cooperativa si propone inoltre di partecipare al movimento cooperativo nazionale e internazionale, nonché può aderire a organismi economici e sindacali che propongono iniziative mutualistiche e cooperativistiche.

La cooperativa si ispira ai principi del Movimento cooperativo mondiale: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle respon-

sabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Art.4

Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, per il conseguimento degli scopi sociali, si propone di porre in essere le seguenti attività:

- a) gestire servizi socio-sanitari ed educativi soprattutto nel campo del disadattamento e della emarginazione minorile, svolgendo un'azione concreta a favore dei bambini, adolescenti e giovani che per ragioni diverse ed in forme diverse (dissocialità, disadattamento, fuga da casa, prostituzione, alcoolismo, droga) si trovano in situazioni particolarmente difficili e a rischio, mettendo in atto tutte quelle iniziative finalizzate alla realizzazione di condizioni umane ed ambientali che favoriscono un positivo inserimento nel contesto sociale di tali minori;
- b) organizzare comunità alloggio, centri diurni, prestazioni educative domiciliari e territoriali anche part-time a favore di minori, famiglie, handicappati, anziani, nonché fornire assistenza ed istruzione di ogni tipo ad ogni livello;
- c) organizzare, promuovere e gestire corsi di formazione interna intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale ed alla qualificazione professionale, nonché alla formazione cooperativistica, anche fruendo dei contributi pubblici e privati;
- b) stimolare gli enti interessati affinché operino scelte politiche e sociali preventive ed educative, promovendo soluzioni alternative rispondenti ai bisogni

del territorio.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa, la Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi; tra le varie attività essa potrà, in particolare:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, associazioni anche non riconosciute e qualsiasi altra forma organizzativa che svolga attività analoghe, affini e comunque accessorie all'attività sociale, laddove tale partecipazione si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;
- 2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi promossi dal Movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni;
- 4) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- 5) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il po

tenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

6) emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, anche nei confronti di investitori non istituzionali;

7) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata in apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ammessi da almeno tre mesi ed in regola con i versamenti e con il pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni assunte con la cooperativa, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art.5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, senza alcuna distinzione di razza, religione e provenienza, sesso ed età.

Sono *soci cooperatori* tutti i soggetti che, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto e dal regolamento:

- partecipano direttamente allo scambio mutualistico, cioè all'attività della cooperativa, attraverso le proprie prestazioni o l'utilizzo dei beni o servizi offerti dalla cooperativa;
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli orga

ni sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- approvano lo scopo mutualistico ed aderiscono al medesimo;

- hanno regolarità assoluta della propria personale posizione nei confronti delle normative nazionali ed internazionali.

I soci cooperatori comprendono i soci lavoratori, i soci volontari e soci fruitori.

Sono soci lavoratori coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito richiesti:

- per i soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo: attitudini personali e competenze professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione;

- per i soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa.

I soci che partecipino all'oggetto sociale attraverso la propria attività lavorativa, possono farlo nella forma del lavoro subordinato, della collaborazione non occasionale o del lavoro autonomo, secondo le disposizioni della legge e del vigente regolamento interno.

Sono soci volontari, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 381 del 1991, tutti coloro che partecipano all'attività lavorativa della società alla stregua dei soci lavoratori, ma senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate; ai soci volontari sono richiesti i medesimi requisiti richiesti ai soci lavoratori.

Sono soci fruitori le persone, sia fisiche che giuridiche (singole o associate), che partecipano allo scambio mutualistico attraverso l'utilizzo di beni o servizi offerti dalla cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipino a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art.6

Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In ragione dell'interesse o al fine di completare la formazione del socio, in

tale categoria speciale potranno essere ammessi soggetti che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci appartenenti a tale categoria, pur non potendo essere letti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in discorso, nell'organo amministrativo della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi fatti salvi i diritti di cui agli artt.2422, 2545 bis e 2476, comma 2, C.C.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, durata che, comunque, non dovrà essere superiore ai cinque anni.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno eventualmente arrecato, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.16 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti sopra indicati in rapporto all'interesse del suo inserimento.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art.7

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.92 n.59.

Art.8

Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in na

tura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna.

Il numero minimo di quote da sottoscrivere viene determinato con apposito regolamento interno adottato dall'assemblea.

Nel caso in cui tale previsione non sia presente, ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad uno.

Art.9

Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.10

Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;

f) il numero minimo di quote da sottoscrivere.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, presenti o rappresentati, in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.11

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 C.C., ai soci sovventori il diritto di

recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art.12

Ammissione del socio

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) f) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- h) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.13

Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di

approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, laddove non diversamente statuito dall'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; in particolare il socio dovrà partecipare alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche e dare il proprio contributo anche per la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa o altro mezzo riconosciuto dalla legge ed idoneo a fornire garanzia dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

Art.14

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art.15

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che abbia cessato il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa da almeno un anno;
- il cui rapporto di lavoro sia stato anche non definitivamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata (o altro mezzo idoneo) alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.16

Esclusione del socio

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che abbia cessato il rapporto di lavoro, se si tratta di socio lavoratore;
- che non abbia prestato servizio di volontariato da almeno un anno, se si tratta di socio volontario;
- che non fruisca, direttamente o indirettamente, dei servizi della cooperativa da almeno un anno, se si tratta di socio fruitore;
- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 10 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempienze tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giusti

ficato motivo;

- che, in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o di immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo, così come specificato all'articolo 5 del presente statuto.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.17

Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.18

Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effetti

vamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, comma 3, C.C.

Il pagamento è effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.19

Decesso del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3, C.C.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.12.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.18.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.12.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.18.

Art.20

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,

responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.16, lettere b), c), d), e), f) e g) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 C.C.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'in

solvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.21

Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di EURO 25,00 (venticinque/00); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale di EURO 25,00 (venticinque/00) confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge n.59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Società.

Art.22

Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo secondo quanto disposto all'articolo 9 del presente statuto.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 12.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione.

Art.23

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla reda

zione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella indicata dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.01.92 n.59;
- d) ad eventuali dividendi calcolati in misura tale da non superare, in ogni caso, il limite massimo previsto dalla legge;
- e) alla distribuzione ai soci sovventori di un dividendo pari a quello distribuito ai soci cooperatori aumentato percentualmente fino a un massimo di due punti;
- f) l'eventuale rimanenza ai fini mutualistici.

In deroga a quanto sopra l'Assemblea, dedotte le quote di cui ai punti a) e b), può destinare l'eccedenza attiva residua alla riserva legale indivisibile.

Art.24

Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art.3 comma secondo, lettera b) della Legge 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o in via combinata:

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- la qualifica/professionalità;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella società;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art.25

Organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci, disciplinata agli artt. da 28 a 32 del presente statuto;
- l'Amministratore unico od il Consiglio di Amministrazione, disciplinati agli artt. da 33 a 39 del presente Statuto;
- il Collegio dei Sindaci laddove nominato o presente per legge, disciplinato all'art. 41 del presente statuto.

Art.26

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la struttura dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 C.C. dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) l'erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b)

dell'articolo 3 comma secondo della Legge n.142 del 2001;

e) l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 6 della Legge n.142 del 2001;

f) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'articolo 6 lett.E) della Legge n. 142 del 2001;

g) le modificazioni dell'atto costitutivo;

h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.27.

Art.27

Decisioni dei soci mediante consultazione scritta

o consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà av

venire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno tre mesi, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art.19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art.28

Assemblee

L'assemblea è l'organo sovrano in quanto sede elettiva di manifestazione della volontà dei soci. Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g) h) ed i) del precedente art.26 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della

prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Per quanto non previsto si applica integralmente l'articolo 2479 bis del codice civile.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.29

Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sono fatte salve maggioranze più elevate, sia per la valida costituzione dell'assemblea che per la valida deliberazione, richieste dalla legge.

Art.30

Votazioni

Le votazioni in assemblea di fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in alle

gato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro indicazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio nei casi previsti dalla legge. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art.31

Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

A ciascuna persona giuridica è, altresì, riconosciuto un voto a prescindere dall'entità del capitale versato.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.10.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art.2372 C.C.

Il diritto di voto, comunque, non può essere esercitato dal socio nelle delibe

razioni in cui abbia interessi in conflitto.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio, e le deleghe vanno menzionate nel verbale di assemblea e conservate tra gli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.32

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.33

Amministrazione

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico od il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione; il Consiglio di amministrazione, se nominato, provvederà ad eleggere, nel suo seno, il Presidente ed il Vice presidente.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetti dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato riconosciuto.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art.34

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 34, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni ad essa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale in consigliere consenziente dichiarare di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicare i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art.35

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

In caso di richieste di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano le materia indicate alle lettere f), g) h) dell'articolo 36, il Consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio di raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi laddove nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione di possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art.36

Poteri degli Amministratori

L'Organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione di soci dalla legge.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 C.C., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni

o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Spetta, tra l'altro, all'Organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art.2 della Legge 59/92;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti ed i contratti relativi all'esercizio dell'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti;
- g) assumere e licenziare dipendenti, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci.

L'Organo amministrativo può compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge e dello Statuto siano riservati all'Assemblea; ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati, rilasciare procure e stipulare convenzioni con Enti pubblici.

L'Organo amministrativo può anche nominare un Segretario, non necessariamente facente parte dei soci della Cooperativa, ma che possa assicurare una collaborazione proficua per un più ottimale funzionamento della Società, possibilmente con esperienza specifica nel settore delle Cooperative.

Art.37

Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci, Amministratori oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art.38

Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 C.C.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, laddove presente, l'Organo amministrativo è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.39

Compensi all'amministratore unico

o ai membri del Consiglio di amministrazione

Salvo diversa disposizione da parte dei soci, agli amministratori non saranno riconosciuti compensi.

Agli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, il Consiglio di Amministratore, sentito il parere del Collegio Sindacale laddove presente, può riconoscere una remunerazione.

Art.40

Rappresentanza

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al solo presidente del Consiglio di amministrazione ed ai singoli

consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti dall'atto di nomina, conformemente a quanto disposto dalla legge.

Art.41

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per scelta dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci, di cui uno Presidente e due supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.42

Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art.43

Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.44

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art.45

Principi di mutualità

indivisibilità delle riserve e devoluzione

La Cooperativa risponde ai principi della prevalente mutualità, così come definiti dall'articolo 2512 C.C. in quanto si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa, pertanto, opererà nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2514 C.C. ovvero:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dai dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.46

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "*disciplina delle società cooperative*", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.